



**rag. ROBERTO TONEZZER**  
**revisore legale**

## **Comune di PINZOLO**

### **L'ORGANO DI REVISIONE**

**Verbale n. 2 del 13 gennaio 2020**

#### **PARERE SUL RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI**

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di riaccertamento parziale dei residui;
- visto il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il [D.Lgs. 118/2011](#) e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul [sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali](#);

#### **Presenta**

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di “riaccertamento PARZIALE dei residui” del COMUNE DI PINZOLO che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Tione di Trento, 13 gennaio 2020

**L'ORGANO DI REVISIONE**  
**Roberto Tonezzer - Revisore Unico**

*Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)*



rag. **ROBERTO TONEZZER**  
revisore legale

**COMUNE DI PINZOLO**

**PROVINCIA DI TRENTO**

Oggetto: "Riaccertamento PARZIALE dei residui"

Il revisore dei conti del Comune di PINZOLO, nominato per il triennio 2018 - 2020, ha provveduto in data 13 gennaio 2020 ad esprimere il previsto parere in merito alla deliberazione di :

**"Riaccertamento parziale dei residui passivi ai sensi del paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m. e i."**

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.";

Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

Considerato che l'operazione di riaccertamento consiste:

- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data del 1° gennaio 2020;
- b) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate ma non scadute alla data del 1° gennaio 2020. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile;
- c) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2020, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera



**rag. ROBERTO TONEZZER**  
**revisore legale**

- b), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2020 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alle lettere a) e b);
- d) nella variazione bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (provvisorio), in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera b). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2020, 2021 e 2022 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- e) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera b), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico;
- f) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2020, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità;

**Visto il paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 nonchè il comma 4 dell'articolo 3 del D.Lgs 118/2011**

Richiamato il punto 1.5 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 08 novembre 2019, recita: "In caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni trentini".

Rilevato che in G.U. n. 295 del 17 dicembre è stato pubblicato il DM 13.12.2019 che differisce al 31.03.2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio, e che pertanto viene applicata la medesima proroga anche per i comuni trentini, come previsto dal protocollo d'intesa summenzionato.

Considerato che il Comune di Pinzolo è attualmente in esercizio provvisorio ex art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, non avendo a tutt'oggi ancora approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

Vista la deliberazione consiliare n. 4 di data 4 marzo 2019, avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) - Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021 Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2020-2021.".

Ricevuta la bozza di proposta di delibera di Giunta Comunale e le tabelle di dettaglio relative all'operazione di riaccertamento PARZIALE dei residui dalle citate disposizioni di legge e in particolare:

- La determinazione del fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2020 (esercizio provvisorio) a seguito del riaccertamento PARZIALE dei residui alla data del 1° gennaio 2020;



rag. **ROBERTO TONEZZER**  
revisore legale

<b>PARTE CORRENTE</b>	
Residui passivi al 01.01.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00
Residui attivi al 01.01.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00
<b>Differenza = FPV Entrata</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>PARTE CAPITALE</b>	
Residui passivi al 01.01.2020 cancellati e reimputati	€ 607.869,65
Residui attivi al 01.01.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00
<b>Differenza = FPV Entrata</b>	<b>€ 607.869,65</b>

- Le variazioni del bilancio di previsione 2020 - 2022;

	<i>Competenza</i> 2020	2020	2021
<i>fondo pluriennale vincolato corrente</i>	€ 0,00	-	-
<i>fondo pluriennale vincolato c/capitale</i>	€ 607.869,65	-	-
<i>avanzo di amministrazione</i>	-	-	-
<i>Titolo I</i>	-	-	-
<i>Titolo II</i>	-	-	-
<i>Titolo III</i>	-	-	-
<i>Titolo IV</i>	-	-	-
<i>Titolo V</i>	-	-	-
<i>Titolo VI</i>	-	-	-
<i>Titolo VII</i>	-	-	-
<i>Titolo IX</i>	-	-	-
<b>Totale variazioni Entrate</b>	<b>€ 607.869,65</b>	-	-
<i>Titolo I</i>	€ -	-	-



**rag. ROBERTO TONEZZER**  
**revisore legale**

Titolo II	€	607.869,65	-	-
Titolo III		-	-	-
Titolo IV		-	-	-
Titolo V		-	-	-
Titolo VII		-	-	-
<b>Totale variazioni Spese</b>	<b>€</b>	<b>607.869,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

e

- **Viste le variazioni finalizzate alla definizione del FPV di parte corrente e di parte capitale poste in atto a carico del Bilancio 2019;**
- **Preso atto che tale provvedimento è finalizzato alla riallocazione temporale nel rispetto del principio della esegibilità delle entrate e spese di bilancio 2020 (esercizio provvisorio) per il FPV di parte corrente e il FPV di parte capitale;**
- **Accertato come l'amministrazione abbia adottato tale provvedimento con le finalità di rendere utilizzabile in forma più completa le risorse disponibili per il Bilancio 2020 (esercizio provvisorio), anche attraverso le opportune variazioni di bilancio sia per l'entrata che per la spesa con regolare allocazione delle risorse e delle uscite temporalmente collocabili nell'esercizio 2020 e definizione dei nuovi stanziamenti del P.E.G. 2020;**
- visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

#### **ESPRIME**

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del T.U.E.L., parere favorevole all'adozione da parte della Giunta comunale della delibera in oggetto, sussistendone i requisiti di congruità, coerenza ed attendibilità.

Tione di Trento, 13 gennaio 2020

Il Revisore

rag. Roberto Tonezzer

*Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)*